



Alla Direzione IV
del Dipartimento del Tesoro - Ufficio II
c.a. del dott. Alessandro Rivera

messaggio inviato via e.mail

Roma, 30 luglio 2008

Oggetto: Documento di consultazione OIC - Ipotesi per il completamento dell'attuazione delle Direttive 2001/65/CE e 2003/51/CE (cd. modernizzazione contabile) ai sensi dell'articolo 25, comma 1, della legge 25 febbraio 2008, n. 34 (comunitaria 2007) .

Facendo seguito alla pubblicazione sul sito internet del Dipartimento del Tesoro del documento di consultazione avente ad oggetto il completamento e l'attuazione delle direttive fair value e modernizzazione, trasmettiamo l'unito "COMMENTO ASSILEA" contenente le nostre osservazioni all'articolato in oggetto, che si riferiscono, non certo alla portata generale dell'iniziativa dell'OIC, quanto alle specifiche e peculiari proposte in esso avanzate in tema di leasing.

A tal proposito, al di là di alcune notazioni sul merito tecnico, la nostra Associazione ritiene in questo momento del tutto inopportuno avviare in Italia una nuova, ulteriore revisione del codice civile per quanto attiene alla contabilizzazione del leasing, tenuto conto che sono in fase avanzata le attività del Gruppo di Lavoro congiunto IASB e FASB per una radicale revisione dello IAS 17¹ e che sono ancora in elaborazione gli specifici Principi Contabili Internazionali per le PMI (previsti per il IV trimestre del 2009). A nostro avviso, la situazione complessiva sopra descritta impone al legislatore nazionale una condotta di attesa, volta ad evitare l'adozione di iniziative anticipatorie di modifica del codice civile, che quasi certamente sarebbero non in linea – se non in completo contrasto - con le future prese di posizione del Board comunitario in tema di contabilità leasing.

Le conclusioni di questa nostra analisi portano pertanto a ritenere più che opportuno che, per i soggetti (concedenti e utilizzatori) che non adottano gli IAS, restino valide le metodologie di contabilizzazione fissate dalla recente riforma del diritto societario², nonché il vigente criterio di qualificazione della locazione finanziaria così come definito e regolamentato dalla Banca d'Italia, caratterizzato dalla formale presenza in contratto dell'opzione finale di acquisto. Nell'assicurare la piena disponibilità della nostra Associazione ad approfondire direttamente con la Vs. competente Direzione le peculiari e complesse problematiche della contabilità del leasing, Vi ringraziamo dell'attenzione e Vi inviamo i nostri migliori saluti.

Il Direttore Generale

ing. Fabrizio Marafini

¹ Il prossimo Position Paper consultativo è previsto entro il 2008 nell'intento di varare nel giugno 2011 il nuovo principio contabile internazionale per il leasing. Per un aggiornamento dello stato di avanzamento del progetto di revisione dello IAS 17 così come dei principi IAS per le PMI, Vi invitiamo a consultare sul sito www.iasb.org la sezione "Current Projects".

² Si tenga peraltro conto del fatto che il sistema leasing deve ancora "testare" nella concreta redazione dei bilanci delle imprese utilizzatrici le innovazioni – seppur equilibrate – introdotte dalla Riforma in parola, anche alla luce della continua emersione di una serie di problematiche, anche di carattere fiscale non desumibili in sede di esame teorico della normativa, che solo in fase di applicazione pratica vengono gradualmente messe a fuoco dagli operatori e dagli esperti della materia.



COMMENTO ASSILEA AL DOCUMENTO DI CONSULTAZIONE

“Ipotesi per il completamento dell’attuazione delle Direttive 2001/65/CE e 2003/51/CE (cd. modernizzazione contabile) ai sensi dell’articolo 25, comma 1, della legge 25 febbraio 2008, n. 34 (comunitaria 2007)”

PREMESSA

Prima di entrare nel merito delle nostre osservazioni sull’inopportunità di un immediato intervento di modifica del codice civile (Parte I) e sul merito tecnico delle proposte dell’articolato dell’OIC (Parte II), precisiamo che le nostre notazioni si riferiscono esclusivamente alle bozze dei nuovi articoli del codice civile che dovrebbero interessare direttamente le operazioni di leasing e che, per comodità di lettura, qui di seguito riportiamo unitamente ai relativi commenti contenuti nella Relazione illustrativa di accompagnamento all’articolato.

Art. 2423–bis (Ambito di applicazione)

Le disposizioni degli articoli seguenti sulle strutture e il contenuto del bilancio e sui criteri di valutazione non si applicano alle società che, per legge, redigono il bilancio di esercizio in conformità ai principi contabili internazionali. Tali società applicano le disposizioni sulla nota integrativa quando impongono informazioni non previste dai principi contabili internazionali.

Art. 2423–ter (Principi di redazione del bilancio):

Nella redazione del bilancio devono essere osservati i seguenti principi:

2) salvo diversa disposizione di legge, deve essere privilegiata la rappresentazione della sostanza economica rispetto alla forma giuridica dell’operazione;

Art. 2424 (Contenuto dello stato patrimoniale).

1. Lo stato patrimoniale deve essere redatto in conformità al seguente schema.

ATTIVO

A) Attività non correnti

(omissis)

3. Beni utilizzati in locazione finanziaria

Nella Relazione di accompagnamento si precisa:

f) L’indicazione contenuta nella voce A 3) dell’articolo in esame relativa ai beni in leasing è conseguenza della regola (art. 2424-bis, co. 5) che impone la contabilizzazione di tali beni col c.d. metodo finanziario, quindi l’iscrizione nel bilancio dell’utilizzatore. Il comma in esame richiede la separata indicazione nello stato patrimoniale della specifica voce “Beni utilizzati in locazione finanziaria”. L’analisi dei componenti di tale voce è data nella nota integrativa.

Art. 2424-bis (Disposizioni relative a singole voci dello stato patrimoniale)

co 5 - I beni in leasing, qualora l’operazione abbia funzione finanziaria, sono iscritti nel bilancio dell’utilizzatore; la funzione finanziaria si presume quando il contratto trasferisce al locatario sostanzialmente la parte prevalente dei rischi e dei benefici inerenti ai beni oggetto del leasing; essa si presume altresì quando al momento della stipulazione del contratto si prevede che il valore effettivo del bene al tempo dell’esercizio del riscatto sarà significativamente superiore al prezzo di riscatto.

Nella Relazione di accompagnamento si precisa:

Il comma 5, riguardante i beni in leasing, contiene una delle innovazioni più importanti nel processo di armonizzazione con gli IFRS. Come noto, i principi internazionali prevedono per le operazioni di leasing finanziario la contabilizzazione secondo il metodo finanziario, cioè con l’iscrizione dei beni acquisiti in





leasing nell'attivo dell'utilizzatore in contropartita all'iscrizione al passivo del corrispondente debito. Le direttive contabili non si occupano in modo specifico del trattamento contabile delle operazioni di leasing. Con la riforma del gennaio 2003 era stata introdotta una modificazione all'art. 2427, prescrivendo alle società di indicare nella nota integrativa gli effetti derivanti dall'applicazione del metodo finanziario rispetto al metodo patrimoniale, abitualmente utilizzato dalle società. L'introduzione del principio generale della prevalenza della sostanza economica dell'operazione si riflette sulle modalità di contabilizzazione delle operazioni di leasing finanziario nei casi in cui esse effettivamente realizzano nella sostanza una forma di finanziamento garantito dal mantenimento in capo al concedente della proprietà del bene. Conseguentemente la nuova norma prevede l'obbligo di iscrivere i beni in leasing nel bilancio dell'utilizzatore nel caso in cui l'operazione abbia funzione finanziaria, e detta una presunzione dell'esistenza di tale funzione quando, a seguito del contratto di leasing, la parte prevalente di rischi e benefici connessi ai beni utilizzati in locazione finanziaria si trasferiscono sostanzialmente in capo al locatario, così come la medesima presunzione sussiste quando il valore effettivo del bene al momento del riscatto sarà significativamente superiore al prezzo di riscatto pattuito. Ne discende che non è solo dall'esistenza dell'opzione di riscatto prevista contrattualmente che deriva l'obbligo di adottare la metodologia finanziaria, ma dall'insieme delle condizioni contrattuali che portano a ritenere che di fatto si sia realizzato il trasferimento al locatario della parte prevalente dei rischi e benefici inerenti ai beni oggetto del leasing.

co. 12 – Le attività oggetto di contratti di compravendita con obbligo di retrocessione a termine devono essere iscritte nello stato patrimoniale del venditore; lo stesso trattamento contabile si applica ai beni alienati nell'ambito di una compravendita con retrolocazione finanziaria al venditore.

Nella Relazione di accompagnamento si precisa:

Il comma 12, dopo aver ribadito (in conformità al principio di prevalenza della sostanza sulla forma) la regola dettata dal precedente comma 5, prescrive lo stesso trattamento contabile anche per i beni alienati nell'ambito di una compravendita con retrolocazione finanziaria al venditore (le cosiddette sale and leaseback transactions). Si tratta di una modificazione coerente con l'adozione della metodologia finanziaria per l'iscrizione dei leasing finanziari. Infatti, se l'operazione di vendita con retrolocazione del bene venduto costituisce un mezzo per finanziare il venditore, il quale continua ad utilizzare il bene venduto, che costituisce di fatto per il compratore la garanzia del finanziamento concesso, ne consegue che il venditore/locatario deve continuare a esporre il bene venduto/locato nel proprio stato patrimoniale ed iscrivere il prezzo ricevuto come finanziamento da parte dell'acquirente. In conseguenza della modificazione in esame, è stato eliminato il comma 4 dell'art. 2425-bis introdotto dal d. lgs. 28 dicembre 2004, n. 310, in quanto il differimento della plusvalenza in funzione della durata del contratto di locazione è insito nel metodo finanziario.

Art. 2425-bis (Iscrizione dei ricavi, proventi, costi ed oneri)

Nella Relazione di accompagnamento si precisa:

L'articolo in esame è stato modificato, oltre che con l'eliminazione del comma 4 riguardante il trattamento contabile delle plusvalenze derivanti da operazioni di compravendita con retrolocazione del bene venduto, come spiegato in sede di commento all'art. 2424-bis, con l'inserimento di un nuovo comma 4, che spiega in che voce devono essere iscritti gli accantonamenti per i rischi ed oneri. Essendo stata eliminata dallo schema di conto economico la specifica voce, l'indicazione mira ad assicurare omogeneità di comportamento da parte delle imprese.

Art. 2425-quater (Rendiconto finanziario)

co. 2 Le operazioni delle attività di investimento o di finanziamento che non hanno dato luogo nell'esercizio a flussi finanziari sono riportate in calce al rendiconto finanziario.

Nella Relazione di accompagnamento si precisa:



Il rendiconto finanziario dovrà anche contenere una sezione, da presentare in calce al rendiconto vero e proprio, nella quale dovranno essere riportate le attività di investimento e di finanziamento che non hanno comportato l'afflusso o l'impiego di risorse finanziarie, in quanto hanno avuto come contropartita l'aumento o la diminuzione di debiti o di capitale. Tra le più frequenti operazioni di questa natura, vi sono le operazioni di acquisizione di beni tramite leasing finanziario. In calce al rendiconto finanziario, in tutti gli esercizi in cui l'impresa pagherà i canoni, nella sezione relativa all'attività di finanziamento figureranno i pagamenti delle quote capitale di leasing finanziario incluse nei canoni, ma non v'è dubbio che anche nell'esercizio in cui è effettuato l'investimento l'operazione deve essere opportunamente evidenziata, in calce al rendiconto, a prescindere dal fatto che l'investimento non comporta nell'esercizio stesso l'esborso finanziario corrispondente.

Art. 2426 (Criteri di valutazione).

4) il costo iniziale dei beni utilizzati in base a contratti di leasing aventi le caratteristiche indicate nel quinto comma dell'articolo 2424-bis è calcolato detraendo dal totale dei canoni e del prezzo di riscatto la componente di interesse determinato secondo il metodo finanziaria; a tali beni si applicano le disposizioni dei primi tre numeri di questo articolo;

Nella Relazione di accompagnamento si precisa:

d) il numero 4 dell'articolo disciplina l'iscrizione nel bilancio del locatario dei beni utilizzati in base a contratti di leasing qualificati come finanziari: è stabilita la modalità di determinazione del costo da iscriverne con l'applicazione del metodo finanziario, e sono richiamate le norme di valutazione, ammortamento e svalutazione previste per i beni di proprietà dell'impresa esposte ai nn. 1 e 2; inoltre, anche per tali beni è consentita l'adozione del criterio del valore equo (fair value);

13) i terreni e i fabbricati destinati ad investimento immobiliare possono essere iscritti al valore equo (fair value); in tal caso non sono soggetti ad ammortamento e le variazioni del valore equo verificatesi nell'esercizio sono imputate a conto economico

Art. 2427 (Contenuto della nota integrativa).

La nota integrativa deve indicare, oltre a quanto stabilito da altre disposizioni:

3) la composizione delle voci "Immobili, impianti e macchinari", "Investimenti immobiliari", "Avviamento" e "Altre attività immateriali", indicando, per ciascuna voce: il costo; le rivalutazioni esistenti all'inizio dell'esercizio, comprese quelle basate sull'applicazione del valore equo (fair value), i precedenti ammortamenti e svalutazioni; le acquisizioni, le riclassificazioni ad altra voce, le alienazioni avvenute nell'esercizio, le rivalutazioni, comprese quelle basate sull'applicazione del valore equo, gli ammortamenti e le svalutazioni dell'esercizio; il totale delle rivalutazioni esistenti alla chiusura dell'esercizio; per l'insieme delle voci, la suddivisione, in base al titolo, delle rivalutazioni esistenti alla chiusura dell'esercizio; per i beni utilizzati in base a contratti di locazione finanziaria, il valore di iscrizione e le ragioni di tale iscrizione;

Nella Relazione di accompagnamento si precisa:

Tra le altre modificazioni apportate all'articolo si segnalano:

a) L'eliminazione del numero 22, riguardante l'informativa sui contratti di locazione finanziaria: poiché per i beni acquisiti con tali contratti è prevista l'iscrizione in bilancio da parte dell'utilizzatore, l'informativa che deve essere fornita (ultima parte del numero 3) consiste nell'indicazione del valore di iscrizione e delle ragioni dell'iscrizione.

31) l'indicazione separata degli interessi passivi e altri oneri finanziari relativi a prestiti obbligazionari, a debiti verso banche e altri;



I PARTE: SUI MOTIVI DELL'INOPPORTUNITÀ DI UN IMMEDIATO, ULTERIORE INTERVENTO DI MODIFICA DEL CODICE CIVILE PER QUANTO ATTIENE ALLA RAPPRESENTAZIONE IN BILANCIO DEL LEASING

Prima di soffermarci su un primo esame del merito delle modifiche proposte nell'articolato OIC con riferimento all'iscrizione in bilancio delle operazioni di locazione finanziaria, osserviamo anzitutto che l'accoglimento delle stesse persegue l'intento di adeguare il codice civile italiano ai criteri di contabilizzazione previsti dallo IAS 17, che – come noto – è il Principio contabile internazionale che si occupa specificatamente della contabilizzazione del leasing. E' opportuno ricordare come gli IAS siano stati concepiti per i bilanci consolidati delle società quotate nei mercati internazionali e che, praticamente solo in Italia, se ne sia prevista l'adozione a livello individuale, ancorchè comunque limitatamente alle banche ed alle società quotate. La portata della modifica del codice civile proposta nell'articolato OIC va inquadrata, non solo in termini di forzatura concettuale o meno del nostro codice civile, la cui matrice giuridica è come noto totalmente diversa da quella anglosassone in cui gli IAS sono nati, ma anche e soprattutto per l'impatto concreto e rilevante che essa avrebbe sull'intero universo delle imprese, soprattutto piccole e medie, che ricorrono al leasing per il finanziamento dei propri investimenti, nonché per le relative potenziali ripercussioni sul piano fiscale, amplificate peraltro dall'assenza in Italia del c.d. "doppio binario" in uso presso altri paesi.

L'opportunità di recepire o meno lo IAS 17 nel codice civile non a caso è stata già lungamente ed attentamente analizzata in seno ai lavori della recente riforma del diritto societario. Il legislatore nazionale in tale sede ha deciso di rigettare tale ipotesi e di individuare, attraverso l'arricchimento informativo della Nota Integrativa (che costituisce comunque parte integrante del bilancio³ ed in linea con le previsioni contenute nella direttiva CE n. 51/2003) una soluzione equilibrata che riesce a coniugare l'obiettivo dell'introduzione del principio della prevalenza della sostanza sulla forma e della comparabilità dei bilanci, senza stravolgere l'intero impianto giuridico, regolamentare, fiscale e operativo del prodotto leasing.⁴

La direttiva CE n. 51/2003 non prevede d'altro canto alcuna previsione esplicita sulla contabilizzazione del leasing secondo il metodo finanziario e la stessa è antecedente all'avvio delle iniziative dello IASB relative da un lato al progetto di revisione dello IAS 17 e dall'altro a quello di redazione di uno specifico set di principi contabili semplificati per le PMI (SMEs), le cui linee di fondo qui di seguito brevemente riepiloghiamo.

Revisione dello IAS 17

Come riportato sul sito ufficiale dello IASB, il progetto ha come base di partenza la metodologia di contabilizzazione dei leasing contenuta nel "G4 + 1 papers of 1996 (*Recognition by Lessees of Assets and Liabilities Arising under Lease Contracts*) and 1999 (*Leases: Implementation of a New Approach*)" che prevede un singolo modello applicabile a tutti i leasing, in luogo dell'attuale che distingue tra finanziario e operativo. Il progetto, avviato nel febbraio del 2007, si basa su un lavoro congiunto fra IASB e FASB e si propone l'obiettivo di addivenire ad un unico, nuovo Principio Contabile Internazionale condiviso fra i due Standard Setter Internazionali. Alla data del 24 luglio 2008 (n.b. ultimo incontro dello IAS Board) sono stati prodotti oltre 13 documenti interpretativi denominati "Agenda paper" e consultabili

³ I conti annuali comprendono lo Stato Patrimoniale, il conto Profitti e Perdite e l'allegato. Questi documenti formano un tutto inscindibile. (IV Direttiva 78/660/CEE Sez. 1 – Art.2 Comma 1).

⁴ La Direttiva 51/2003 ha aggiunto all'articolo 4 della direttiva 78/660/CEE il paragrafo seguente:

"Gli Stati membri possono autorizzare o prescrivere che la presentazioni degli importi nelle voci del conto profitti e perdite e dello stato patrimoniale tenga conto della sostanza dell'operazione o del contratto contabilizzati. Tale autorizzazione o obbligo possono essere limitati a determinati tipi di società e/o ai conti consolidati secondo la definizione della VII direttiva 83/349/CEE".



sul sito dello IASB www.iasb.org (sezione Current Projects / IASB Projects / Leases / Meeting Summaries and Observer Notes).

In estrema sintesi, il nuovo approccio contabile che si sta delineando punta a introdurre un unico metodo di contabilizzazione del leasing senza distinzioni fra leasing finanziario e leasing operativo, abbandonando l'attuale criterio dei "risks and rewards" essenzialmente per due motivi: le incertezze, la discrezionalità e la farraginosità applicative del criterio di qualificazione dei c.d. *financial lease*; l'eccessiva dicotomia ("all or nothing") nella rappresentazione contabile delle operazioni di leasing a seconda che vengano identificate come leasing finanziari ovvero operativi. Il nuovo IAS 17 dovrebbe invece fondarsi sull'adozione di un unico criterio dei c.d. "rights and obligations", vale a dire dei diritti e delle obbligazioni connessi all'operazione di leasing. Esso si applicherebbe a tutti i leasing sia finanziari che operativi purché "non cancellabili" e conseguirebbe l'obiettivo di riflettere nella contabilità le differenze fra "leasing and ownership" che l'attuale versione dello IAS 17 per contro confonde.

In sostanza ciò comporterebbe: da un lato l'adozione di un unico metodo contabile per il leasing, senza distinzioni fra finanziario e operativo; dall'altro l'iscrizione nell'attivo dei bilanci degli utilizzatori non del bene detenuto in leasing, bensì del "diritto all'utilizzazione del bene" e nel passivo del "debito" in essere nei confronti della società di leasing proprietaria del bene oggetto della locazione. Si tratta evidentemente di un'impostazione che – seppur non se ne possano ora prevedere esattamente tutti i conseguenti dettagli applicativi – appare certamente più vicina all'attuale impianto logico del codice civile del nostro paese (così come a quello di molti altri paesi di matrice "latina"), attento a non confondere i beni di proprietà dell'impresa aggredibili dagli altri creditori con i beni di proprietà di terzi, e più idonea a rappresentare pertanto in maniera veritiera la sostanza, anche giuridica⁵, dell'operazione di leasing.

Alla luce di quanto emerso nell'ultima citata riunione del Board IAS di luglio, è attesa l'emanazione di un Documento per la Pubblica Consultazione entro il corrente anno ed è stato deciso di fissare il termine massimo per l'emanazione del nuovo principio contabile per il leasing entro giugno 2011.

Principi contabili internazionali "semplificati" per le PMI

In uno scenario di annunciata radicale revisione dell'attuale approccio dello IAS 17, non si può non tener altresì conto degli approfondimenti attualmente in corso da parte dello IASB con riferimento alle piccole e medie imprese.

Un'adozione immediata degli IAS alla contabilità della generalità delle imprese non è infatti immaginabile, né evidentemente auspicata dallo stesso IASB visto l'avvio del processo di individuazione di specifici IAS per le PMI. In quest'ambito si segnala che la strada intrapresa dallo IASB per il leasing potrebbe anche essere quella dell'adozione del c.d. principio "Rights and Obligations".

Il 15 febbraio 2007 lo IASB ha pubblicato l'exposure draft degli IFRS per le piccole e medie imprese (SME) "Exposure Draft of an International Financial Reporting Standard for Small and Medium-sized Entities (SMEs)" composto da una bozza di Principio e di Guida Applicativa; il leasing è trattato nel capitolo 19, denominato LEASES, e prevede per le imprese utilizzatrici una rilevazione dei diritti e delle obbligazioni riguardanti le operazioni di leasing finanziario ad un valore pari al fair value del bene locato (termine per l'invio dei commenti 1.10.2007).

Il 21 febbraio 2007 la Fondazione OIC, nel fornire le proprie considerazioni in merito al questionario della Commissione europea sui principi contabili e direttive contabili per le SME (Small-medium Entities), ha espresso parere negativo all'Exposure Draft dello IASB relativo agli standard contabili per le SME; secondo l'Organismo italiano di contabilità l'ED "non appare una soluzione allo stato

⁵ Si pensi a tal proposito, alla chiara distinzione fra "Locazione Finanziaria- art. 72 quater" e "Vendita con riserva di proprietà - Art. 73" prevista dalla nuova Legge Finanziaria di cui al D. Lgs. N. 5 del 9 gennaio 2006.



condivisibile per rappresentare contabilmente le problematiche tipiche delle piccole imprese nazionali. Lo standard proposto è troppo "vicino" agli IAS/IFRS integrali, presenta poche esemplificazioni che guidino il redattore del bilancio e continua ad essere focalizzato principalmente a beneficio dell'investitore (nell'accezione diversa da quella del socio imprenditore), mentre nella maggioranza delle piccole imprese, la platea degli utenti è diversa".

Il 28 settembre 2007 anche Leaseurope, la federazione europea del leasing, ha trasmesso allo IASB un proprio position paper; in sintesi lo IASB è stato invitato ad adottare, qualora si intendesse mantenere il riferimento al vigente principio risk and reward dell'attuale AS 17, alcune specifiche semplificazioni:

- criteri semplificati per la classificazione di finance lease e operating lease (trasferimento della proprietà o presenza di una bargain option nel contratto) limitando i test di verifica al trasferimento della proprietà o alla presenza di un'opzione *bargain* nel contratto, ovvero in mancanza di ciò, la previsione di una guida quantitativa per determinare se un contratto sia di finance o di operating lease.
- in tutti i casi, gli indicatori contenuti nel par.19.5 devono essere rimossi in quanto potrebbero ingenerare confusione;⁶
- rilevazione iniziale dei finance lease in capo al locatario al valore attuale dei pagamenti minimi in quanto rappresenta una reale semplificazione per il locatario fornendo altresì una chiara chiave di lettura per gli *users*;
- il principio contabile per le PMI non dovrebbe tacere sui leasing di terreni e fabbricati e tali contratti dovrebbero essere considerati come un unico contratto di leasing;
- il trattamento in capo al locatore finanziario dovrebbe rimandare maggiormente allo IAS 17;
- la rilevazione a CE dei costi diretti iniziali interni dovrebbe essere consentita nei casi in cui l'identificazione di tali costi risulti troppo difficoltosa;
- i requisiti informativi dovrebbero essere significativamente semplificati mentre le necessità degli *users* della PMI per quanto riguarda il limite delle informazioni rilevate risultano limitati. Nel caso di leasing, la semplice indicazione della scadenza e dello stato del debito riferito al finance lease e i canoni a scadere totali sono sufficienti per soddisfare le esigenze degli *users*.

Nel maggio 2008 il Board dello IAS ha ridenominato i principi contabili da "IFRS for SMEs" a "IFRS for Private Entities".

A testimoniare la delicatezza del tema, derivante dall'assoluta ampiezza della platea dei destinatari di tale nuovo set di principi contabili internazionali, segnaliamo che il Board ha ricevuto 162 lettere di commenti all'Exposure Draft tanto da costringere lo Staff a completare l'analisi delle lettere di commenti solo nel marzo 2008. Attualmente un apposito Working Group (WG) sta lavorando alla predisposizione di un nuovo ED che raccolga alcuni suggerimenti contenuti nei commenti pervenuti.

Come riportato nel sito dello IASB (www.iasb.org) si prevede la pubblicazione dei nuovi "IFRS for Private Entities" nel IV trimestre del 2009.

⁶ Par.19.5: Indicatori di situazioni che individualmente o in combinazione possono portare a classificare il leasing come finance lease sono:
(a) se il locatario può risolvere il leasing, le perdite del locatore relative alla risoluzione sono sostenute dal locatario;
(b) utili o perdite derivanti dalle variazioni del valore residuo ricadono sul locatario;
(c) il locatario ha la possibilità di continuare il leasing per un ulteriore periodo a un canone sostanzialmente inferiore a quello di mercato.



II PARTE: SULLE INCOERENZE TECNICO-REDAZIONALI DELLA PROPOSTA

Amnesso (ma non concesso) che si volesse procedere ad adeguare il codice civile italiano nelle parti che riguardano la rappresentazione in bilancio del leasing alla impostazione prevista dall'attuale IAS 17, è doveroso anzitutto rilevare che la proposta formulata nell'art.2424-bis c.5 di classificare come finanziario un leasing "quando il contratto trasferisce al locatario sostanzialmente la parte prevalente dei rischi e dei benefici inerenti ai beni oggetto del leasing; essa si presume altresì quando al momento della stipulazione del contratto si prevede che il valore effettivo del bene al tempo dell'esercizio del riscatto sarà significativamente superiore al prezzo di riscatto" (presunzione dell'opzione finale d'acquisto "bargain") non recepisce in modo pieno e coerente l'approccio dello IAS 17. Come precisato e illustrato dalla stessa Guida operativa OIC 3 "Aspetti applicativi dei principi IAS/IFRS" del giugno 2008" nel "CAPITOLO 9 - IAS 17 LEASING":

- *Il principio contabile (IAS 17) si occupa del leasing e dei contratti che trasferiscono il diritto di utilizzo (anche eventualmente con una componente di servizi) di beni" (rientrano presumibilmente nell'ambito di applicazione dello IAS 17 anche quei rapporti negoziali con una componente di servizi accessori non denominati contrattualmente leasing ma che trasferiscono il diritto di utilizzo del bene, ad es. noleggi).*
- *"un leasing è classificato come finanziario se trasferisce, sostanzialmente, tutti i rischi e i benefici connessi alla proprietà di un bene. Invece, un leasing è classificato come operativo se non trasferisce, sostanzialmente, tutti i rischi e i benefici derivanti dalla proprietà di un bene".*

Lo IAS 17, nell'enunciare il principio "Risk and Reward" fornisce alcuni indicatori esemplificativi per la classificazione di un contratto di leasing come finanziario:

- il contratto prevede il trasferimento della proprietà del bene al locatario al termine del contratto di leasing;
- la durata del contratto di leasing copre la maggior parte della vita economica del bene anche se la proprietà non viene trasferita;
- all'inizio del contratto il valore attuale dei pagamenti minimi dovuti per il leasing equivale almeno al fair value del bene locato;
- i beni locati sono di natura così particolare che solo il locatario può utilizzarli senza dover apportare loro importanti modifiche.

Accanto ad essi vi sono altri tre indicatori che, individualmente o congiuntamente, potrebbero portare a classificare un contratto come leasing finanziario:

- a) se il locatario può risolvere il leasing, le perdite del locatore relative alla risoluzione sono sostenute dal locatario;
- b) utili o perdite derivanti dalla fluttuazione del fair value del valore residuo ricadono sul locatario;
- c) il locatario ha la possibilità di continuare il leasing per un ulteriore periodo a un canone sostanzialmente inferiore al quello di mercato.

In tal senso quindi, secondo le indicazioni dello IAS 17 anche contratti privi dell'opzione finale di acquisto possono in determinate circostanze (ad esempio nel caso dei c.d. "full-payout" e nel settore IT, stampanti, fax, PC e che coinvolgono direttamente numerosi operatori "non finanziari") essere qualificati come finanziari. La formulazione proposta nell'Articolato OIC, oltre a non essere condivisibile per l'intento immediato di adottare lo IAS 17 su tutti i bilanci individuali delle imprese utilizzatrici (anche PMI!), risulterebbe dunque persino incoerente con l'attuale IAS 17.

Anche i Principi Contabili Americani (i c.d. US Gaap, Generally Accepted Accounting Principles), così come lo IAS 17, forniscono alcuni criteri per individuare il leasing finanziario. In



particolare il principio contabile americano FAS 13 stabilisce che debba essere soddisfatto almeno uno dei seguenti criteri:

- a) il trasferimento della proprietà al locatario avviene al termine del contratto;
- b) il leasing contiene un'opzione d'acquisto;
- c) la durata del leasing è uguale o maggiore del 75% della durata economica del bene;
- d) il valore attuale dei canoni di leasing, depurati dei costi di mantenimento, assicurazione, imposte e dei costi di gestione finanziaria sostenuti dal locatore, è uguale almeno al 90% del valore dei beni al netto di ogni eventuale credito fiscale per l'investimento da parte del locatore.

Il terzo e il quarto criterio non trovano applicazione nella qualificazione delle operazioni di leasing su "beni usati". Ai fini di questa esclusione, il bene locato è considerato "usato" se l'inizio del periodo di locazione ricade nell'ultimo 25% della vita economica stimata del bene.

In definitiva, non sfugge la diversità dei FAS rispetto agli IAS, in quanto i criteri dettati dai principi americani per la definizione del leasing finanziario appaiono – seppur concettualmente meno rigorosi – "precisi e quantificati" e la presenza di uno solo di essi è condizione necessaria e sufficiente per giungere a tale classificazione. Gli IAS, invece, pur rispecchiando nella sostanza quelli americani, si mostrano più flessibili e teoricamente più rigorosi, ma, al tempo stesso, meno puntuali e di più complessa e discrezionale applicabilità. E' in questo contesto di incertezza e farraginosità dei criteri di qualificazione di un'operazione di leasing se finanziario ovvero se operativo che va inquadrata la già citata iniziativa assunta dagli stessi Boards americano e europeo per una comune revisione dello IAS 17.

Oltre alla non piena coerenza nella indicazione dei criteri di qualificazione del leasing finanziario, la proposta dell'OIC, oltre ad aver proposto (diversamente da quanto previsto dallo IAS 17) ai fini di una migliore intelligibilità del bilancio la separata indicazione delle "componenti delle voci di attività non correnti" relative ai beni acquisiti in locazione finanziaria rispetto a quelli di proprietà, non appare aver recepito tutto quanto richiesto dallo IAS 17 e ripreso dal documento OIC "Guida Operativa per la transizione ai Principi Contabili Internazionali" (Ottobre 2005); a tal proposito segnaliamo:

- la mancata esplicita previsione nell'art.2424-bis c.5, così come enunciato anche nel documento "Relazione al decreto di attuazione delle Direttive UE 2001/65 e 2003/51 con modificazioni al Codice Civile e alle norme sul bilancio consolidato del Decreto Legislativo 9 aprile 1991, n.127", dell'indicazione nel passivo dello Stato Patrimoniale del locatario del debito nei confronti del locatore;
- l'eliminazione del comma 4 dell'art. 2425-bis introdotto dal d.lgs. 28.12.2004 n. 310 che prevedeva per le operazioni di sale and lease back, in analogia a quanto previsto punto 59 dello IAS 17, il differimento e la rilevazione dell'eventuale plusvalenza realizzata dal venditore-locatario lungo la durata del contratto; al riguardo, è nostra convinzione che, il differimento della plusvalenza in funzione della durata del contratto non sia affatto insito, al contrario di quanto affermato nel documento "Relazione al decreto di attuazione delle Direttive UE 2001/65 e 2003/51 con modificazioni al Codice Civile e alle norme sul bilancio consolidato del Decreto Legislativo 9 aprile 1991, n.127", nel metodo finanziario utilizzato per la rilevazione di tali operazioni;
- incongruenza derivante dalla richiesta di iscrizione del costo iniziale del bene acquisito in leasing, prevista dall'art. 2426 c.4 ad un valore determinato dalla differenza tra la sommatoria dei canoni e del prezzo di riscatto finale e la componente finanziaria.⁷

⁷ Tale previsione contrasta con lo IAS 17 punto 20 che prevede l'iscrizione dei suddetti beni al "fair value" o, se inferiore, al valore attuale dei pagamenti minimi dovuti per il leasing.



Da ultimo, precisiamo altresì che un'eventuale adozione dello IAS 17 non risolverebbe i problemi di qualificazione e di contabilizzazione dei leasing in capo al locatore e al locatario come invece sembrerebbe desumersi nella Relazione illustrativa di accompagnamento all'Articolato OIC che, in proposito, all'art. 2423-ter (Principi di redazione del bilancio) riporta: *“Con la modificazione in esame i principi generali di redazione del bilancio del codice civile stati sostanzialmente uniformati a quelli previsti nei principi contabili internazionali. Ciò eviterà le anomalie e incoerenze nelle rappresentazioni di bilancio quando, ad esempio, parti dell'operazione o del contratto fossero da un lato un'impresa soggetta ai principi internazionali e dall'altro una soggetta ai principi del codice civile (lo stesso bene oggetto dell'operazione o del contratto avrebbe potuto trovarsi iscritto contemporaneamente in due bilanci)”*.

Infatti tra le diverse anomalie riscontrabili, riconosciute dallo stesso principio IAS 17, vi è la difficoltà di dare una qualificazione univoca; ciò può indurre ad avere come conseguenza che il medesimo contratto di leasing sia classificato in modo differente dal locatore e dal locatario⁸ *“L'applicazione di queste definizioni alle differenti situazioni del locatore e locatario possono avere come conseguenza che il medesimo contratto di leasing sia classificato in modo differente dal locatore e dal locatario”* (IAS 17.9).

Il condivisibile intento di una risoluzione definitiva di tale incoerenza intrinseca all'attuale IAS 17 non può dunque trovare risoluzione nel recepimento dello IAS 17 nel codice civile, bensì nel superamento dei criteri e del modello di contabilizzazione dello stesso principio contabile, sul quale - come illustrato nella prima parte del presente commento - già da vari mesi stanno intensamente lavorando gli standard setter internazionali.

⁸ È il caso, largamente diffuso nella pratica italiana, in cui il locatore gode di una garanzia sul valore residuo prestata da una parte non collegata al locatario (leasing su autoveicoli con garanzia del concessionario a riacquistare il bene a fine contratto).